



Decreto n° 063 / Pres.

Trieste, 17 giugno 2025

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI BENI MOBILI REGIONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 1997, N. 10 (LEGGE FINANZIARIA 1997), EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 OTTOBRE 2015, N. 0225.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 17/06/2025

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 17/06/2025

GIANNI CORTIULA

in data 17/06/2025

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Visto il “Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997)”, in attuazione dell’art. 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1997)”, emanato con proprio decreto 26 ottobre 2015, n. 225;

Visto il testo del “Regolamento di modifica al Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015, n. 225”, adottato con deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2025, n. 729;

Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di modifica al Regolamento per la gestione dei beni mobili regionali, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), emanato con decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2015, n. 225”, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -